



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 642/16/CONS

PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL PUNTO I) DELLA DELIBERA n. 580/16/CONS RECANTE “ORDINE ALLA SOCIETA’ VODAFONE S.P.A. DI CESSAZIONE DI COMPORTAMENTI LESIVI DEI DIRITTI DEGLI UTENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 20, LETTERA D), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995 n. 481”

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003 recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b) numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” come modificata, da ultimo, dalla delibera 73/11/CONS;

VISTA la delibera n. 580/16/CONS, del 1 dicembre 2016, recante “*Ordine alla società Vodafone S.p.A. di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481*” ed in particolare il punto i) con cui si ordina di comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

notifica del provvedimento, la procedura, e la relativa tempistica, che la Società intende implementare per impedire che i propri utenti possano incorrere nella consultazione involontaria del servizio di segreteria telefonica;

VISTA l'istanza del 7 dicembre 2016, con cui Vodafone Italia S.p.A. ha richiesto una proroga, sino al mese di gennaio 2017, del predetto termine di cui al punto *i*), sul presupposto che il periodo di chiusura aziendale stabilito per i giorni dal 7 al 9 dicembre 2016 e dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 non consente la piena operatività delle strutture per gli accertamenti tecnici necessari all'individuazione della procedura indicata dalla delibera;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni addotte dalla Vodafone Italia S.p.A., di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata da detta Società, in modo da garantire che il termine di trenta giorni, assegnato per la comunicazione della procedura individuata al fine di impedire il perpetrarsi del comportamento lesivo degli interessi degli utenti accertato con la delibera n. 580/16/CONS, corrisponda ad un periodo di effettiva operatività delle strutture aziendali, e, conseguentemente, di prorogare al 20 gennaio 2017 il termine entro cui ottemperare al punto *i*) dell'ordine di cui alla predetta delibera;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il termine di cui al punto *i*) del provvedimento di cui alla delibera n. 580/16/CONS è prorogato al 20 gennaio 2017.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi